

CONTRATTO TRA LA REGIONE PIEMONTE E VISIT PIEMONTE S.C.R.L.
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO
SPORT & SALUTE:
PROMUOVERE IL BENESSERE ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ FISICA 2023-2024
CUP J39I23001530002

REGIONE PIEMONTE, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero in persona del Responsabile del Settore A2106B Sport e Tempo Libero Germano Gola, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, con sede in Piazza Piemonte n.1 - 10127 Torino C.F. n. 80087670016 (nel seguito anche “Regione”)

E

VISIT PIEMONTE S.C.R.L., con sede in Torino, Via Bertola 34, 10122 Torino, con C.F./P.IVA 09693360019 in persona di Alessandro Zanon, in qualità di Direttore Generale, in forza dei poteri al medesimo attribuiti dall’atto n. n. 16774 del 16/3/2023 di repertorio del Notaio Maurizio Gallo-Orsi e dell’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società deliberata in data 21/12/2023, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito anche “Visit Piemonte”),

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

Premesso che:

- la legge regionale n. 14 dell’11 luglio 2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” e s.m.i. ha tra i propri obiettivi la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile e del turismo collegato alle manifestazioni sportive;
- la Regione, ai sensi dell’art. 5 di detta legge si avvale del supporto tecnico e organizzativo di Visit Piemonte Srl, che esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all’articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission;
- in particolare, l’art. 6, comma 2., lett. h-ter e h-quater, della l.r. 14/2016 e s.m.i. dispone che Visit Piemonte S.c.r.l. predisponga e realizzi le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l’aggregazione dell’offerta turistica e sportiva e favorisca l’attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
- con la Convenzione Quadro rep. 206/2023 del 09/05/2023 (approvata con D.G.R. n. 15-6530 del 20/02/2023) è stato definito il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra Visit Piemonte e Regione Piemonte in tema di affidamenti diretti per delineare il dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo e di rendicontazione dei servizi erogati dalla società medesima;
- la succitata Convenzione Quadro, all’art. 3 comma 2, contiene le attività che Visit svolge a favore dei soci, desunte dalla Legge regionale n. 14 del 11/7/2016, e che ricomprendono, tra le altre, la predisposizione e realizzazione delle attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l’aggregazione dell’offerta turistica e sportiva e l’attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche al fine di promuovere il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo, da dettagliare nel documento “Piano annuale di attività”, redatto da Visit Piemonte, nel rispetto della

programmazione regionale e delle disponibilità sui pertinenti capitoli di competenza del Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Piemonte, facendo emergere il costo orario medio delle attività;

- l'art. 3, comma 3, della Convenzione dispone: "Oltre allo svolgimento delle attività di cui sopra, definite nel loro dettaglio nel piano annuale di cui al comma precedente, la Regione potrà procedere all'affidamento di ulteriori servizi e forniture a favore di Visit Piemonte Scrl, nell'ambito delle competenze previste nell'art. 5 della legge regionale n. 14/2016 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della medesima legge";

Dato atto che:

- a decorrere dal 1° luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.", pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023 ed entrato in vigore dal 1 aprile 2023, tra cui la disposizione di cui all'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", contenente la disciplina per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte delle stazioni appaltanti a società in house;

- Visit Piemonte S.c.r.l. si configura come società in house providing di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte ed è soggetta all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di soci, in coerenza con "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" approvate con D.G.R. n. 1-6001 del 1 dicembre 2017, modificata con D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021;

- con D.G.R. n. 32 – 7964 del 30.11.2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra Regione Piemonte ed Unioncamere in ordine a Visit Piemonte S.c.r.l., autorizzandone la relativa sottoscrizione;

- con delibera ANAC n. 66 del 30/01/2019, la Regione Piemonte era stata iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, in ragione degli affidamenti in house a DMO Piemonte s.c.r.l. (ora Visit Piemonte S.c.r.l.), ai sensi del previgente art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici): tale presupposto costituiva condizione legittimante per gli affidamenti diretti a mezzo di società in house, norma poi abrogata, con decorrenza 1/07/2023, dall'art. 226 del D. Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici);

- rispetto all'istruttoria condotta da ANAC, non sono intervenute modifiche statutarie rilevanti ai fini della qualificazione della società Visit Piemonte Scrl come società in house providing della Regione Piemonte;

- con D.G.R. n. 23-7623 del 30 ottobre 2023 la Giunta regionale ha attivato la Misura B1.7 del Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per l'impiantistica sportiva, anni 2023- 2025" di cui alla D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023, al fine di sostenere progettualità finalizzate a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di mantenere uno stile di vita sano promuovendo lo sport come mezzo per prevenire le malattie croniche e i disturbi alimentari destinando un importo massimo pari ad € 150.000,00 di cui € 50.000,00 per l'anno 2023 ed € 100.000,00 per l'anno 2024 e integrando, successivamente, tale

importo con D.G.R. n. 48-7954 del 18/12/2023 (per un totale destinato alla misura pari ad € 250.000,00, di cui € 50.000,00 per l'anno 2023 ed € 200.000,00 per l'anno 2024).

Considerato che:

-il Piano di attività 2023 di Visit Piemonte, approvato con D.G.R. n. 27-6709 del 04/04/2023 “Visit Piemonte S.c.a.r.l. Assemblea ordinaria del 17 Aprile 2023 - Indirizzi al rappresentante regionale”, stabilisce che l'importo complessivo a carico della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport della Regione Piemonte per “Approvazione Piano di Attività e Budget 2023” è di euro 4.409.222,00 per costi diretti delle azioni specifiche;

- in attuazione alla richiamata DGR, il Settore in intestazione, con nota prot. 21801 del 30/11/2023, ha formulato una richiesta di sviluppo della progettualità sulla base delle linee guida stabilite dalla Giunta, considerando l'annualità 2023 e 2024;

- l'art. 4 della citata Convenzione Quadro rep. 206/2023 del 09/05/2023, rubricato "Modalità di affidamento", dispone che Visit Piemonte Srl, con riferimento agli interventi previsti nel piano annuale di attività di cui all'articolo 3, propone apposito progetto, corredato dalla propria migliore offerta tecnico economica che dettaglia le attività previste, e che la struttura regionale affidataria dell'offerta procede all'affidamento, previa valutazione di congruità economica ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023;

- Visit Piemonte S.c.r.l., coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 della Convenzione, ha trasmesso, una proposta di progetto (nota prot. n. 22270 del 06.12.2023), relativa al periodo temporale dicembre 2023 – giugno 2024, dal valore complessivo di euro 247.247,00 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/1972), di cui euro 50.000,00 sul cap. 141084/2023 ed euro 197.247,00 sul cap. 141084/2024;

- le attività ricomprese nella proposta sopra citata rientrano tra quelle individuate e approvate con il Piano di Attività e Budget 2023, di cui alla richiamata D.G.R. n. 27-6709 del 04/04/2023, e sono anche evidenziate le attività ordinarie relative al 2024, poiché occorre garantire continuità nell'erogazione dei servizi offerti da Visit Piemonte nelle more dell'approvazione del Piano di Attività e Budget 2024;

- con determinazione dirigenziale n. 483 del 20/12/2023 è stata approvato il suddetto progetto, presentato da Visit Piemonte s.c.r.l, nell'ambito delle attività individuate con il piano di attività e budget 2023, approvato con D.G.R. n. 27-6709 del 04/04/2023 e, contestualmente, è stato disposto l'affidamento dei servizi previsti dal progetto citato, a fronte di un corrispettivo complessivo di euro 247.247,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 633/1972);

- con il presente contratto le Parti intendono regolare le modalità operative e finanziarie di realizzazione dei servizi oggetto dell'affidamento e disciplinare i rapporti e gli obblighi a carico delle stesse.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO e DURATA

La Regione Piemonte affida a Visit Piemonte s.c.r.l. il servizio di realizzazione delle attività relative al progetto denominato “Sport & Salute: Promuovere il Benessere attraverso l'Attività Fisica 2023-2024” da realizzarsi nel periodo ricompreso tra dicembre 2023 e giugno 2024, come meglio dettagliate nel progetto stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e allegato allo stesso (prot. n. 22270 del 06.12.2023).

Il contratto ha decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione e ha durata fino al 30 giugno 2024, fatte salve le eventuali proroghe che dovranno essere autorizzate, con provvedimento espresso, prima della scadenza.

Al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): J39I23001530002.

Art. 2 – SERVIZI AFFIDATI A VISIT PIEMONTE

Ai fini della realizzazione dei servizi affidati, nell'esecuzione di tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto sopra citato, Visit Piemonte opererà in stretto raccordo con il Settore Sport e Tempo Libero, articolazione della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport.

A tal fine Visit Piemonte si impegna a:

- realizzare tutte le attività previste dal progetto citato all'art. 1 agli atti dell'Amministrazione regionale, come approvato con d.d. n. 483 del 20/12/2023, fatte salve eventuali modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera debitamente autorizzate, dando costante evidenza, nel materiale e nei servizi prodotti, in formato cartaceo o digitale, della titolarità in capo alla Regione Piemonte;
- garantire una adeguata collaborazione nelle attività di verifica e controllo, attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione Quadro;
- assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità dei servizi e delle iniziative realizzate utilizzando lo stemma istituzionale e i loghi specifici della Regione Piemonte, adeguandosi alle direttive e alle modalità che saranno indicate dal Settore Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte;
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa agli acquisiti di beni e servizi effettuati;
- informare costantemente il Settore Sport e tempo libero della Regione Piemonte, in qualità di settore committente, sulla progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi, anche al fine di valutare la partecipazione regionale agli stessi.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto, costituenti varianti in corso d'opera a titolo non oneroso, che si rendessero necessarie in fase di esecuzione, dovranno essere proposte da Visit Piemonte mediante richiesta scritta adeguatamente motivata e dovranno essere autorizzate per iscritto dal Settore Sport e Tempo Libero.

Nelle more della prescritta autorizzazione, la realizzazione di nuove o diverse attività rispetto a quelle previste dal progetto dovrà comunque essere concordata con il Settore committente.

La vigilanza sull'affidamento regolamentato dal presente contratto deve essere conforme alla normativa generale e speciale di riferimento.

Fermi restando gli impegni assunti con la presente Convenzione e nel rispetto dei medesimi, Visit Piemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, in ogni caso assicurando la qualità delle prestazioni e il rispetto e la piena attuazione dei principi di

semplificazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a cui si ispira l'azione amministrativa, e l'osservanza delle normative nazionali e sovranazionali di riferimento.

Fermi restando gli obblighi di condotta scaturenti dal Codice di comportamento, tutte le persone impiegate nelle attività previste dal presente contratto sono tenute a osservare il segreto, salvo autorizzazione della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

Visit Piemonte dà garanzia che il personale sia a conoscenza degli obblighi di riservatezza e vi si conformi.

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, non viene predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono di natura esclusivamente intellettuale, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008.

Art. 3 – COMPITI DELLA REGIONE

Nell'ambito del presente contratto, la Regione si impegna a:

- erogare a Visit Piemonte, per la realizzazione dei servizi oggetto del presente affidamento, i corrispettivi previsti nel successivo art. 5;
- trasmettere a Visit Piemonte ogni informazione e materiale utile alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento;
- esercitare le funzioni e le attività di monitoraggio e controllo; a tal fine Visit Piemonte consentirà in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione delle risorse, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione dei servizi affidati.

Restano, in ogni caso, in capo alla Regione l'attività di raccordo con le Istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali nonché con il sistema sportivo, funzionale alle attività.

Art. 4 – PROPRIETÀ E ACQUISIZIONE DEI RISULTATI E DEI SERVIZI

La titolarità dei risultati raggiunti con la realizzazione dei servizi oggetto del presente affidamento resta in capo alla Regione Piemonte, in qualità di stazione appaltante committente.

Nel caso in cui, in corso di svolgimento del servizio, si rendessero necessari lo sviluppo di software o l'acquisizione di banche dati o di altri prodotti funzionali allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, il Soggetto affidatario del servizio riconosce all'Amministrazione regionale l'eventuale proprietà intellettuale e la titolarità di prodotti/servizi o piattaforme acquisiti, impegnandosi, ove necessario, a trasferire i relativi diritti in capo alla Regione.

Art. 5 – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI AFFIDATI

Le risorse necessarie per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto ammontano ad euro 247.247,00 (duecentoquarantasettemiladuecentoquarantasette/00) e trovano copertura finanziaria sui fondi impegnati con la determinazione dirigenziale n. 483 del 20/12/2023, in particolare sul capitolo 141084 del bilancio regionale finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 per € 50.000,00 e annualità 2024 per € 197.247,00.

Il corrispettivo dei servizi affidati, pari a complessivi euro 247.247,00 (duecentoquarantasettemiladuecentoquarantasette/00) IVA esente, sarà liquidato dal Settore Sport e Tempo Libero al Soggetto affidatario con le seguenti modalità, previste all'articolo 5 della Convenzione Quadro:

- a) al raggiungimento del 30% dei costi effettivamente sostenuti per le attività affidate, nel limite massimo di euro 74.145,00, Visit Piemonte potrà presentare richiesta di liquidazione corredata da fattura di pari importo, rendicontazione delle spese sostenute e relazione delle attività svolte;
- b) il saldo sarà liquidato a conclusione delle attività e servizi oggetto di affidamento, previa richiesta corredata di fattura, rendicontazione delle somme spese, relazione a consuntivo delle attività svolte e documentazione contenente le risultanze dei servizi svolti, da presentarsi entro il 1/9/2024.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'articolo 5 della richiamata Convenzione Quadro.

Le quote a titolo di acconto e il saldo finale verranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione delle attività svolte in conformità al progetto approvato e ad eventuali modifiche e/o integrazioni in corso di esecuzione di cui al precedente art. 2.

La Regione, nell'effettuazione della verifica di cui sopra, si avvarrà delle competenze della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero.

Detta verifica sarà condotta sulla base dell'esame della documentazione indicata al successivo art. 6, che verrà presentata dal Soggetto affidatario del servizio a supporto delle fatturazioni.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA. Pertanto le fatture relative al servizio regolato dalla presente contratto dovranno essere inviate al seguente Codice Univoco Ufficio IPA della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport: 1MGN7P.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante 'Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia', al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 (tra cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) tra l'altro, il codice unico di progetto (CUP).

Pertanto, sulle fatture presentate deve essere riportato il seguente numero di CUP J39I23001530002. Ogni fattura diversa non potrà essere ammessa e comporterà automatico rifiuto della stessa, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 co. 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ogni atto che non contenga tale indicazione è da ritenersi nullo. In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Art. 6 – RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Visit Piemonte dovrà presentare al Settore Sport e Tempo Libero la documentazione a supporto delle fatturazioni. La presentazione della rendicontazione, periodica e finale, si comporrà di:

1. una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte, oltre a report, supporti e materiale grafico, documentale, audio-video, fotografico e informatico previsto nel progetto “Sport & Salute: Promuovere il Benessere attraverso l'Attività Fisica 2023-2024”;
2. un consuntivo economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività affidate, composto da un elenco delle spese, suddivise per voce di costo, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000.

La rendicontazione intermedia dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui sopra.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di conclusione dei servizi oggetto della rendicontazione stessa.

Suddetta documentazione dovrà essere conservata da Visit Piemonte per consentire ai soggetti a ciò preposti i controlli e le verifiche, di carattere documentale o in loco, anche a campione, previsti dalle norme vigenti, al fine di accertare lo stato di attuazione, le spese e la veridicità delle dichiarazioni, nonché per consentire eventuali attività di verifica della spesa ritenute necessarie dalla Regione ai fini dell'erogazione del corrispettivo.

La Regione, sulla base degli esiti dei controlli, potrà chiedere a Visit Piemonte Scrl di adottare le misure necessarie per risolvere le problematiche eventualmente insorte. In tal caso, l'Organo Amministrativo o il Direttore di Visit Piemonte Scrl dovranno, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti dei controlli e degli adeguamenti richiesti, comunicare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni o indicare le modalità e i tempi per rimuovere le eventuali problematiche insorte e comunicate. In caso di inottemperanza si rinvia all'art. 8 del presente contratto.

Art. 7 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni normative o situazioni che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività oggetto di affidamento o delle condizioni di affidamento.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi, approvati nelle forme previste, che non comporteranno revoca dell'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, né deroga tacita alla durata di quest'ultima.

Le Parti potranno comunque concordare eventuali proroghe alla durata del presente contratto, da formalizzarsi, se necessario, mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi alla stessa, e comunque per iscritto, sulla base di adeguate motivazioni.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ E PENALI

Visit Piemonte risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso imputabili arrecati alla Regione e ad altri soggetti terzi nell'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, la Regione Piemonte si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore.

Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo di PEC, intimerà all'appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle

eventuali contro deduzioni dell'appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali applicate all'appaltatore saranno le seguenti:

- 3.000,00 euro per ogni mese di ritardo nell'adempimento (euro 100/giorno), fino ad un massimo di due mesi, da applicare quale detrazione dai corrispettivi dovuti ai sensi dell'art. 6;
- in caso di superamento del limite di cui sopra, diffida ad adempiere e successiva risoluzione del contratto.

Il ritardo riferito alle scadenze temporali dei servizi e delle attività definite dal cronoprogramma allegato al progetto di cui all'art. 1.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO UNILATERALE

Il contratto potrà essere risolto dall'amministrazione regionale ove l'affidatario si dimostri gravemente negligente o inadempiente, salva la facoltà di agire in danno, in base a quanto disposto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti fattispecie:

- a) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- b) interruzione non motivata dei servizi affidati;
- c) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- d) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- e) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- f) carenza dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, anche sopravvenuta.

Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Regione Piemonte di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

E' facoltà della Regione Piemonte recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

Il provvedimento di risoluzione o di recesso del contratto sarà oggetto di notifica all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014 e modificato dalla D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice citato, esso oltre ai dipendenti della Giunta regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dal PIAO, approvato con DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 da parte di Regione Piemonte, Visit Piemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Visit Piemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura specifica prevista dal PIAO della Regione Piemonte, Visit Piemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA – NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

La Regione Piemonte e Visit Piemonte si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - nel seguito anche GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

Poiché lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto può comportare, come comporta, a carico di Visit Piemonte attività di trattamento di dati personali, queste devono essere effettuate in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Per tale ragione Visit Piemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, Responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, acquisiti nello svolgimento delle attività esecutive del Progetto “Sport & Salute: Promuovere il Benessere attraverso l'Attività Fisica 2023-2024” e necessari all'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente contratto.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione Piemonte; il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Regione Piemonte è: dpo@regione.piemonte.it.

In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, Visit Piemonte tratterà i dati personali, che verranno forniti, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.

Il Responsabile esterno del trattamento è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente per conto del Titolare, rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. A tal fine, si impegna a fornire ai soggetti interessati, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. La suddetta informativa, reperibile sul sito della Regione Piemonte, viene espressa anche con riferimento al trattamento, da parte della Regione Piemonte, dei dati personali riferiti a persone fisiche di Visit Piemonte S.c.r.l, comunicati alla Regione e acquisiti per la finalità di stipula del presente contratto o per altre finalità derivanti dall'esecuzione della medesima.

Visit Piemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBFORNITURE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Visit Piemonte potrà avvalersi di soggetti esterni per le consulenze specialistiche e per le subforniture di beni e servizi strumentali alla realizzazione della attività oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13 – REGISTRAZIONE E REPERTORIAZIONE - ONERI

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e tutte le spese di registrazione, derivanti dalle norme vigenti, saranno a carico di Visit Piemonte.

Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, in misura pari a euro 120,00 come previsto dalla tabella A di cui all'Allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023. L'imposta è a carico di Visit Piemonte, che provvede al versamento mediante modello F24, con le modalità indicate dalla RISOLUZIONE N. 37/E/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità del presente contratto il Foro competente è quello di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Torino, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Visit Piemonte S.c.r.l.

Il Dirigente del Settore Sport e Tempo libero
della Regione Piemonte